

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 1



Modello di organizzazione, gestione e controllo Ex. D.Lgs. 231/2001

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 2

INDICE

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO 231.....	8
1.1. QUADRO NORMATIVO.....	8
1.1.1. Fattispecie di reato.....	8
1.1.2 Apparato sanzionatorio.....	14
1.1.3 Delitti tentati.....	15
1.1.4 Autori del reato.....	15
1.1.5 L'interesse o il vantaggio per gli Enti.....	16
1.1.6 L'esonero della responsabilità.....	16
1.1.7 Sindacato di idoneità.....	17
1.2. LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.....	17
1.3. LE LINEE GUIDA DI CONF SERVIZI.....	19
1.4. FUNZIONE DEL MODELLO E PRINCIPI ISPIRATORI.....	20
1.4.1 La funzione del Modello.....	20
1.4.2 Raccordo con il Manuale Integrato dei Controlli.....	20
1.4.3. Principi cardine del Modello.....	20
2. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001.....	22
2.1- REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	22
2.2- ATTIVITÀ SENSIBILI DI ERSU IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3 – I REATI CONNESSI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	22
2.4. I REATI SOCIETARI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.5- LE ALTRE CATEGORIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO.....	22
3. IL CODICE ETICO.....	24
4. I PROTOCOLLI.....	25
4.1- PREMESSA.....	25
4.2- PRINCIPI DI CONTROLLO.....	25
4.3- PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	28
4.3.1. Regole di condotta.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.3.2 – Protocolli specifici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
P.1. - Rapporti con i Comuni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
P.2. - Rapporti con altri soggetti pubblici e incaricati di pubblico servizio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 3

-
- P.3. - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù, ecc. per l'esercizio delle attività aziendali **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.4. - Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrali **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.5. - Gestione contributi, finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.6. - Comportamento in sede di ispezioni, controlli da parte di soggetti pubblici **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.7 - Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi di igiene urbana e di tutte le attività ad essi connesse . **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.8 Approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze. **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.9. - Spese di rappresentanza e omaggi..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.10. - Sponsorizzazioni **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.11. - Gestione del personale **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.12 - Gestione delle gare e appalti in qualità di stazione appaltante..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.13. - Accordi transattivi **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P.14. - Gestione pagamenti **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 4.4 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME 28
- 4.5 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI..... 28
- 4.6 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEGLI ALTRI REATI..... 28
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24-bis, D.Lgs. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Delitti di criminalità organizzata [art. 24-ter, D.Lgs. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [art. 25 bis D. Lgs.n. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Turbata libertà dell'industria e del commercio [art. 25 bis.1 D. Lgs. n. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [art. 25 quater D. Lgs. n. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Delitti contro la personalità individuale [art. 25 quinquies; D. Lgs. n. 231/01] e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25 quater.1. D. Lgs. n. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [art. 25-octies, D.Lgs. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore [art. 25-novies, D.Lgs. 231/01] **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Reati transnazionali..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 4

	Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria	
	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	29
5.1.	PRINCIPI GENERALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.	SOGGETTI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.	SANZIONI NEI CONFRONTI DI OPERAI E IMPIEGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.1	Richiamo verbale e richiamo scritto	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.2	Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.3	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.4	Licenziamenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3.5	Applicazione delle sanzioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.4.	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.5.	MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E REVISORI	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.6.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, PARTNERS E FORNITORI.....	29
5.7.	SISTEMA DI "REPORTING" SUL SISTEMA DISCIPLINARE 231	29
6.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
6.1.	PREMESSA	30
6.2.	COMPOSIZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.3.	NOMINA	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.4.	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.5.	CESSAZIONE DELLA CARICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.6	DURATA IN CARICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.7.	COMPITI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.8.	ATTIVITÀ.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.9.	POTERI E MEZZI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.10.	REPORTING NEI CONFRONTI DEL VERTICE AZIENDALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.11.	REMUNERAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.12.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.13	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.	FLUSSI INFORMATIVI DESTINATI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
7.1.	FLUSSI INFORMATIVI GENERALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2.	FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.3.	FLUSSI INFORMATIVI SUL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.4.	NOMINA REFERENTI ODV	Errore. Il segnalibro non è definito.
8.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	31
8.1.	DESTINATARI DEL MODELLO 231.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
8.2.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE ...	Errore. Il segnalibro non è definito.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 5

8.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali **Errore. Il segnalibro non è definito.**

8.2.2 Comunicazione ai dipendenti e collaboratori **Errore. Il segnalibro non è definito.**

8.2.3 Formazione **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 7

PREFAZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: D. Lgs. n. 231/2001) ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa (da reato) delle persone giuridiche.

Secondo tale disciplina, gli enti, tra cui le società, possono essere ritenute responsabili - e conseguentemente sanzionati - in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della Società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

I soggetti destinatari del citato provvedimento sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il ruolo istituzionale affidato alla Società impone una particolare attenzione alle prescrizioni della Legge. ERSU, infatti, risulta particolarmente interessata al dettato del D.Lgs. 231/01 in quanto soggetto che, per svolgere la propria attività, ha quali interlocutori le Pubbliche Amministrazioni. Sotto tale profilo la Società è esposta ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

La responsabilità della Società viene esclusa, tra l'altro, se la stessa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli 231") idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi possono essere rinvenuti nel codice di comportamento (linee guida) predisposto dalla Confindustria e dalle linee guida di Confservizi.

Il "Modello 231" si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. La finalità preventiva del Modello 231 si esplica nei confronti di soggetti in posizione "apicale" e di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in ERSU.

Il Modello 231:

- I. individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- II. prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- III. individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- IV. prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- V. introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231;
- VI. prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del "Modello 231" è corredata dall'efficace attuazione dello stesso e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento e adeguamento.

Il Modello 231 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERSU in data 2/10/2009 ed entra in vigore dalla medesima data. Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione,

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 8

aggiornamento e adeguamento del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 9

1. PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO 231

1.1. QUADRO NORMATIVO

Il D.Lgs. 231/01 prevede che gli Enti siano responsabili per quei reati commessi a vantaggio o nell'interesse delle stesse da parte: (i) dei soggetti posti in posizione apicale, cioè dei legali rappresentanti, amministratori o dirigenti centrali o a capo di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, compresi coloro che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo; (ii) dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

1.1.1. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente elencate dal Legislatore e sono comprese nelle seguenti categorie:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico [art. 24 D. Lgs.n. 231/01]:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24-bis, D.Lgs. 231/01]:

- Documenti informatici (art. 491 bis)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-quater c.p)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 10

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter codice penale)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata [art. 24-ter, D.Lgs. 231/01]. Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Concussione e corruzione [art. 25 D. Lgs.n. 231/01]

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [art. 25 bis D. Lgs.n. 231/01]

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 11

-
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.),
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

Turbata libertà dell'industria e del commercio [art. 25 bis.1 D. Lgs. n. 231/01]:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari [art. 25 ter D. Lgs. n. 231/01]

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 12

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [art. 25 *quater* D. Lgs. n. 231/01]:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) [art. 25 *quater.1.* D. Lgs. n. 231/01]:

Delitti contro la personalità individuale [art. 25 *quinqües*; D. Lgs. n. 231/01] e precisamente:

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- Pedopornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.)

Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato [art. 25 *sexies* D. Lgs. n. 231/01]:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter del TUF).

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 13

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [art. 25-septies, D.Lgs. 231/01]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [art. 25-octies, D.Lgs. 231/01]:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore [art. 25-novies, D.Lgs. 231/01] contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio, le duplicazioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato di prodotti senza la preventiva comunicazione alla SIAE.

Più in particolare:

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-*ter* l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 14

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-*septies* l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-*octies* l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25-*novies*¹, D.Lgs. 231/01]

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*decies* "**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**".

Il suddetto reato è previsto dell'art. 377 bis del codice penale "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

1. ¹ Il presente articolo - aggiunto dall'[art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116](#) come articolo 25-*novies* non tiene conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), [L. 23 luglio 2009, n. 99](#) . E' pertanto probabile una rinumerazione in art. 25-*decies*.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 15

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-
quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Inoltre la responsabilità amministrativa dell'ente può sorgere anche in relazione al caso in cui non si proceda al recupero di rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente sul suolo e nel suolo e all'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

In particolare tale articolo al comma 4 prevede che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 (ossia la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti), sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

A ciò si aggiunga che il Consiglio dell'Unione Europea, con le due Decisioni quadro di seguito indicate, ha previsto che gli Stati membri adottino - entro, rispettivamente, il 27 gennaio 2005 ed il 22 luglio 2005 - le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale:

- i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente (Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale), nonché
- i fenomeni di corruzione nel settore privato (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato).

Tali decisioni dispongono, altresì, che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

1.1.2 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 fino ad un massimo di € 1549 ciascuna) fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 16

-
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all'Ente di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti contro la personalità individuale, gli omicidi colposi e le lesioni gravi e gravissime nonché i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego del denaro, la criminalità informatica) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

1.1.3 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.1.4 Autori del reato

Secondo il D.Lgs. 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001). La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 17

1.1.5 L'interesse o il vantaggio per gli Enti

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente. Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa. Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett.a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

1.1.6 L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 18

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

1.1.7 Sindacato di idoneità

E' opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al Giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

ERSU intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n.231/2001 con l'obiettivo di prevenire la commissione di tutti i reati e di dotarsi di un Modello idoneo allo scopo di prevenire gli stessi reati.

Il Modello di ERSU è stato elaborato in conformità a:

- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e nella Relazione di accompagnamento;
- le Linee Guida di Confservizi, di Confindustria e il *Position Paper* dell'AIIA;
- gli orientamenti giurisprudenziali.

1.2. LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 19

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

1. codice etico;
2. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
3. procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
4. poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
5. sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
6. comunicazione al personale e sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni. Il Ministero non ha, però, formulato alcuna osservazione entro tale termine. Con decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2003 ed entrato in vigore il 19 agosto 2003), il Ministero della Giustizia ha previsto che il Direttore Generale della giustizia penale presso il Ministero:

- esamini i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, inclusi i codici di comportamento già inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- possa comunicare all'associazione rappresentativa di categoria – entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del codice di comportamento o, per i codici di comportamento inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, entro trenta giorni da tale data – eventuali osservazioni sull'idoneità del codice di comportamento a fornire indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione. Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4.12.2003.

Successivamente, in data 31.03.2008 Confindustria ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle Linee Guida in parola, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Modello. I

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 20

contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanate ulteriori Linee Guida di Confindustria, potranno essere successivamente adeguati, su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza della Società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

1.3. LE LINEE GUIDA DI CONF SERVIZI

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confservizi, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art.6, c.2, lett. a), attraverso la mappatura aree aziendali a rischio, l'individuazione delle possibili modalità attuative dei reati, l'attribuzione del livello di rischio, la classificazione delle attività in base al rischio potenziale;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la predisposizione di un efficace sistema di controllo preventivo, che preveda le seguenti attività:
 - a) articolazione chiara e dettagliata del sistema organizzativo al fine di porre in rilievo le funzioni di responsabilità, le dipendenze gerarchiche, le forme di controllo e i sistemi premianti;
 - b) procedure di controllo aziendale, sia manuali che informatiche, in grado di regolare lo svolgimento delle attività e dei processi decisionali soggetti ad autorizzazione. Questi ultimi in particolare dovranno essere assegnati coerentemente alle responsabilità ricoperte all'interno del contesto aziendale e prevedere, se necessario, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - c) forme esaustive di controllo contabile. Dovranno in particolare essere previste le modalità di accesso ai beni aziendali, i criteri di separazione tra funzioni, controlli periodici e sistemi di segnalazione in grado di rilevare tempestivamente l'esistenza di situazioni di criticità, modalità di registrazione delle operazioni (per ogni operazione dovrebbe esservi un adeguato supporto documentato al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli ove lo si ritenga opportuno);
 - d) adozione di un Codice di comportamento redatto in base alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001;
 - e) attuazione di un idoneo sistema di informazione (art. 6, c. 2, lett. d) e comunicazione a tutto il personale;
 - f) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
 - g) istituzione dell'Organismo di Vigilanza che abbia le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
 - h) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 21

Le linee guida di Confservizi forniscono utili indicazioni sulla struttura e contenuto del codice etico e regole di condotta, nonché sulla composizione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

I contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanate ulteriori Linee Guida da Confservizi, potranno essere successivamente adeguati, a seguito di proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

1.4. FUNZIONE DEL MODELLO E PRINCIPI ISPIRATORI

1.4.1 La funzione del Modello

Il Modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001. In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di ERSU pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ERSU, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui ERSU intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, Organi aziendali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del Modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire i reati.

1.4.2 Raccordo con il Manuale Integrato dei Controlli

.....Omissis.....

1.4.3. Principi cardine del Modello

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 22

-
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un organismo di vigilanza interno del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico;
 - i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto legislativo n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 23

2. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

2.1- REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie dei reati previste dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e rientranti nella categoria reati contro la Pubblica Amministrazione che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente. Prima di esaminare le categorie di reato è necessario precisare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e cosa debba intendersi per Pubblica amministrazione (PA)².

....Omissis.....

2.3 – I REATI CONNESSI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 è stato inserito all'interno del D.Lgs. 231 l'articolo 25- septies che apporta nuove disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico l'articolo citato intitolato "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" detta:

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma2, per una durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore ad un anno.

.....Omissis.....

2.5- LE ALTRE CATEGORIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO

² Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi". Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 24

.....Omissis.....

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 25

3. IL CODICE ETICO

ERSU si è dotata di un Codice Etico e conforma ad esso la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi e valori in esso contenuti, nel convincimento che l'etica sia un valore da perseguire costantemente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Nel caso di dubbio interpretativo legato a principi generali, aree e modalità di applicazione del Codice Etico, si deve far riferimento, se applicabili, ai principi, linee di condotta e protocolli contenuti nel presente Modello. In particolare, il sistema disciplinare valevole ai fini del Codice Etico è contenuto nel Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è preposto anche alla vigilanza sull'adeguatezza e l'effettiva applicazione del Codice Etico.

In ragione del più ampio obiettivo perseguito dal Codice Etico, lo stesso è posizionato nel Manuale Integrato dei Controlli, che rappresenta l'Allegato IV del Modello 231. Si ribadisce, pertanto, che il Codice Etico in esso contenuto costituisce a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 26

4. I PROTOCOLLI

4.1- PREMESSA

In relazione a quanto richiesto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ERSU ha ritenuto di adottare uno specifico modello di organizzazione, gestione e controllo (modello) idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Così come richiesto dall'art. 6 e dalle linee guida di Confservizi e di altre associazioni di categoria (es. Confindustria), dopo aver mappato le aree a rischio reato e individuate le possibili modalità attuative dei reati (vedi allegato I), nella progettazione dei protocolli è stato verificato se il sistema di controllo interno già presente in ERSU potesse consentire un'adeguata prevenzione del rischio di commissione dei reati ipotizzati.

Dall'analisi svolta è emerso che in azienda sono già presenti alcuni meccanismi, procedure e regole validi ai fini di un efficace sistema di controllo, rintracciabili in documenti quali:

.....Omissis.....

4.2- PRINCIPI DI CONTROLLO

Le componenti del Modello devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di **principi di controllo**, fra cui:

- *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'art. 31 del Codice sopraccitato, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

- *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 27

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione³.

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- le procure e le deleghe⁴, con i connessi poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa, siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) a cui riporta gerarchicamente;
- le modalità operative di gestione di una operazione/processo aziendale devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione.

- *“Documentazione dei controlli”*.

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare:

- chi ha eseguito un controllo;
- come è stato svolto;
- quale ne è stato l'esito.

- *“Monitoraggio e informativa”*.

Predisposizione da parte dei responsabili dei processi aziendali di report periodici riepilogativi degli aspetti significativi dell'attività svolta, anche attraverso indicatori che consentano di individuare tempestivamente eventuali anomalie o atipicità.

Trasmissione periodica all'Organismo di Vigilanza dei dati e delle informazioni richieste per l'espletamento delle funzioni di competenza, secondo quanto indicato nell'Allegato V *“Quadro sintetico dei Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza”*.

Oltre agli strumenti/attività già esistenti e ai principi di controllo precedentemente elencati e diretti a prevenire i reati indicati nel D.Lgs 231/2001, sono previsti un insieme di protocolli che vanno ad integrare quanto stabilito nei documenti sopra menzionati.

I protocolli sono stati previsti in relazione alle tre macrocategorie dei reati:

- reati verso la PA;
- reati relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

³ Come ad esempio la separazione delle attività di gestione dell'ordine di acquisto, ricevimento merci (gestione delle bolle) e gestione delle fatture passive che devono rispondere a responsabili diversi; come anche per i pagamenti: la preparazione, la disposizione e la riconciliazione dei bonifici deve essere effettuata da persone diverse.

⁴ Le procure sono ufficializzate mediante atto pubblico notarile. Con la procura, il rappresentante compie gli atti in nome e per conto del rappresentato, infatti gli effetti giuridici degli atti compiuti dal procuratore ricadono direttamente nella sfera del rappresentato. Ad esempio, a seguito di acquisto di un bene da parte del procuratore, il diritto di proprietà si trasferisce sul rappresentato. In termini generali, per delega si intende un qualsiasi atto con il quale un soggetto (es: Dirigente) si spoglia di una o più funzioni proprie, conservandone la responsabilità, per trasferirle effettivamente ad un soggetto sottoposto (delegato), tecnicamente idoneo allo svolgimento di tali funzioni.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 28

- le altre categorie di reato.

Per ognuna delle tre suddette categorie i protocolli si articolano come segue:

- 1) le regole generali di comportamento;
- 2) i controlli specifici nelle aree a rischio.

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 29

4.3- PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

....OMISSIS.....

4.4 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

....OMISSIS.....

4.5 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

....OMISSIS.....

4.6 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEGLI ALTRI REATI

....OMISSIS.....

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 30

5. SISTEMA DISCIPLINARE

....OMISSIS.....

5.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, PARTNERS E FORNITORI

Ogni comportamento posto in essere dai *Collaboratori esterni*, dai *Partners* e dai *fornitori* in contrasto con le *Linee di condotta* indicate dal presente Modello e tale da comportare il *rischio di commissione* di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle *specifiche clausole contrattuali* inserite nelle *lettere di incarico* o negli accordi di partnership, la *risoluzione del rapporto contrattuale*, ovvero il *diritto di recesso* dal medesimo, fatta salva l'eventuale *richiesta di risarcimento* qualora da tale comportamento derivino *danni* concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società.

L'OdV verifica che nella *modulistica contrattuale* siano inserite le *clausole* di cui al presente punto.

5.7. SISTEMA DI "REPORTING" SUL SISTEMA DISCIPLINARE 231

.....OMISSIS.....

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 31

6. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. PREMESSA

È istituito presso ERSU un autonomo Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione della Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società.

Infatti, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro, adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza). L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello Organizzativo richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Il presente regolamento viene predisposto al fine di disciplinare e regolamentare il funzionamento dell'OdV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

....OMISSIS.....

ERSU SPA	MODELLO 231	REV. 0
		DATA 02.09.2009
		PAG. 32

7. FLUSSI INFORMATIVI DESTINATI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

....OMISSIS.....

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

...OMISSIS.....